

STATUTO

**L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA VIA ALEARDO
ALEARDI 36

Numero REA: VA - 347420

Codice fiscale: 03387990124

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-04-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO =A= ALL'ATTO N. 1064/687	
DI REPERTORIO NOTAIO PIETRO BORTOLUZZI	
STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE	
TITOLO I	
Denominazione - Sede - Durata	
Art. 1 - Denominazione e sede	
È costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991 una società cooperativa sociale denominata: "L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FOR-	
MAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."	
La sede è fissata nel Comune di Gallarate (VA).	
L'organo amministrativo può istituire agenzie ed uffici anche in altre località, nonché trasferire l'indirizzo della società all'interno dello stesso Comune.	
Art. 2 - Durata	
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea anche prima della data di scadenza.	
TITOLO II	
Disciplina di riferimento	
Art. 3 - Normativa generale	
Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile e nelle leggi speciali sulle cooperative nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di so-	

cietà a responsabilità limitata.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 4 - Regime mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n. 381/1991, non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo verrà approvato dall'Assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma seconda parte dell'articolo 2521 del codice civile.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto e quindi la attuazione di servizi socio, assistenziali, educativi e formativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della Legge n. 381/1991.

La società, senza fini di lucro ed in conformità ai principi mutualistici a cui è ispirato il movimento cooperativistico, si propone lo scopo di dare occasioni ai propri soci di concorrere, con le loro prestazioni d'opera in forma associata,

all'esercizio di attività socio, assistenziali, educativi e formativi, quali definite alla lettera a), comma primo dell'art. 1 della L. 8/11/1991 n. 381 volte all'elevazione dei livelli di formazione culturale e professionale della collettività con particolare riferimento all'acquisizione, all'aggiornamento ed all'implementazione dei bagagli di cognizioni ed esperienze applicative interdisciplinari costantemente adeguati alle esigenze imposte dallo sviluppo dei rapporti economico-sociali, dall'evoluzione delle forme di organizzazione del lavoro e dalla tendenza all'espansione delle relazioni umane verso dimensioni globali.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, del volontariato e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Fin da ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è, e sarà obbligata, al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità del regolamento a predisporre ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. Si precisa altresì che è espressamente prevista la facoltà per la società

di svolgere la propria attività anche con i terzi, e i relativi rapporti verranno stabiliti dall'organo amministrativo valutate le esigenze della cooperativa.

Con delibera dell'organo amministrativo, potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Art. 5 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, la gestione delle seguenti attività socio-educative di cui all'art. 1, 1° comma punto a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381:

a) l'elaborazione di studi di progettazione e pianificazione di attività formativa, istituire corsi di istruzione di ogni genere, di preparazione, di perfezionamento e specializzazione in singole discipline umanistiche, scientifiche, produttive, commerciali, di organizzazioni delle istituzioni private e pubbliche ed in ogni altro settore dell'attività umana, sia a

	finalità specificamente professionali e sia a più generali fi-	
	nalità culturali.	
	b) La conduzione e gestione di centri di formazione di addetti	
	per i settori di parrucchieri, estetisti, centri di benessere	
	e centri di cura del personale con attività funzionali ed ac-	
	cessorie alle stesse, in regime di accreditamento con lo Sta-	
	to, Regioni ed Enti Pubblici, per la gestione dei quali si do-	
	vrà attenere alle normative di riferimento dei rispettivi enti	
	di accreditamento, in particolare istituendo ed implementando	
	tutte le figure necessarie ad un istituto scolastico ricono-	
	sciuto se necessari in base a normative attuali o future, com-	
	presa ogni altra attività accessoria, complementare, propedeu-	
	tica e consequenziale.	
	c) Istituire e promuovere, anche nel rispetto delle direttive	
	dell'Unione Europea, sia in Italia che all'estero:	
	- scuole medie inferiori e superiori, oltre che corsi univer-	
	sitari in ogni ambito culturale;	
	- corsi di aggiornamento, formazione, specializzazione ed	
	orientamento professionale;	
	- corsi di aggiornamento, formazione, specializzazione dei	
	professionisti, italiani e/o dell'Unione Europea, operanti	
	nelle attività estetica, delle acconciature per donna e per	
	uomo, nei trattamenti del corpo e di ogni settore che dovesse	
	essere oggetto di insegnamento da parte della società;	
	- conferenze, dibattiti, seminari e meetings volti alla promo-	

	zione della cultura;	
	- accademie, società e centri assistenziali.	
	Le predette attività possono essere svolte nell'ambito delle	
	discipline umanistiche, comportamentali, in quelle etiche ed	
	estetiche, oltre che nell'ambito della formazione in campo sa-	
	nitario e parasanitario; inoltre la società potrà svolgere le	
	proprie attività in campo sportivo e ricreativo in genere.	
	Tutte le prefate attività potranno essere svolte sia diretta-	
	mente che per conto terzi, pubblici e privati.	
	d) Promuovere e realizzare attività di formazione a distanza.	
	e) Svolgere attività di orientamento, inteso come realizzazio-	
	ne di interventi di carattere formativo ed informativo fina-	
	lizzati a supportare la definizione dei percorsi professiona-	
	li di formazione e lavoro ed il sostegno all'inserimento lavo-	
	rativo.	
	La Cooperativa potrà inoltre:	
	. informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istitu-	
	zioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in	
	merito ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro anche in	
	forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle oppor-	
	tunità del mercato del lavoro locale e del sistema di forma-	
	zione professionale, al sistema della Borsa continua del lavo-	
	ro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incen-	
	tivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misu-	
	re per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavo-	

	ro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla im-	
	prenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle struttu-	
	re accreditate o autorizzate come operatori del mercato del	
	lavoro;	
	• favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;	
	• prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata	
	attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di ac-	
	compagnamento al lavoro;	
	• favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra	
	uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita profes-	
	sionale;	
	• promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori,	
	con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche	
	attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori	
	stranieri;	
	• sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone	
	disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro;	
	. sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavo-	
	ratori;	
	. assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavo-	
	ro;	
	• fare proposta di adesione a iniziative e a misure persona-	
	lizzate di inserimento lavorativo o di formazione o di riqua-	
	lificazione professionale o altre misure che favoriscano l'in-	
	tegrazione professionale.	

	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-
	scrizione in appositi albi o elenchi.
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-
	sente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-
	sposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti loca-
	li o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo
	della cooperazione.
	Essa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobilia-
	ri, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi so-
	ciali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.
	Potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o
	utili alla realizzazione degli scopi sociali.
	Inoltre, con delibera dell'organo amministrativo, potrà assu-
	mere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono at-
	tività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad
	altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la pro-
	pria azione.
	La cooperativa potrà, inoltre, effettuare raccolta di prestiti
	da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla
	legge e dai regolamenti in materia.
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con

apposito Regolamento approvato dalla Assemblea sociale.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 6 - Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci, sempre peraltro privilegiando l'impiego dei propri soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori nella cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, numero 142.

TITOLO IV

Soci

Art. 7 - Requisiti dei soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà e sono iscritti in una apposita sezione del libro dei Soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci. I Soci volontari sottoscrivono la domanda di socio volontario. Il loro rapporto con la cooperativa è regolato dalla legge. Peculiare caratteristica dei soci volontari è la prestazione a titolo gratuito della loro attività; di conseguenza essi non hanno diritto ad alcun compenso e non vengono versati a loro favore

	contributi assistenziali e previdenziali, ad eccezione di
	quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
	sul lavoro e le malattie professionali.
	Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso del-
	le spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di
	parametri stabiliti dalla cooperativa per tutti i soci. Essi
	partecipano attivamente nella cooperativa, hanno diritto di
	voto in assemblea e possono essere eletti negli organi socia-
	li;
	c) nuovi soci cooperatori in formazione di cui all'articolo 11
	del presente statuto.
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecni-
	ci ed amministrativi nel numero strettamente necessario al
	buon funzionamento della società, persone giuridiche pubbliche
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Possono in-
	fine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che
	siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi so-
	ciali.
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio
	all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coe-
	rente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli in-
	teressi dei soci, anche in relazione alle strategie imprendi-
	toriali di medio e lungo periodo.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta e delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge e dal presente Statuto;

d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

e) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

Se la richiesta è fatta da persone giuridiche pubbliche o private, fondazioni, associazioni, istituzioni ed enti in genere, deve contenere le seguenti indicazioni:

	- la denominazione o la ragione sociale, la sede, l'oggetto
	sociale e l'attività svolta;
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda ed il
	nominativo del delegato e responsabile per ogni rapporto tra
	la stessa e la Cooperativa.
	La domanda deve essere corredata da copia dell'atto costituti-
	vo, dello statuto e della deliberazione con cui l'organo sta-
	tutariamente competente ha deliberato la proposizione della
	domanda ed ha conferito all'organo di legale rappresentanza i
	poteri all'uopo occorrenti.
	Art. 9 - Procedura di ammissione
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti
	e delle condizioni di cui all'articolo 8 e l'inesistenza
	delle cause di incompatibilità, delibera, motivatamente in ca-
	so di reiezione, entro 60 giorni e stabilisce le modalità ed i
	termini per il versamento del capitale sociale.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-
	ci.
	In caso di rigetto, la delibera contenente l'integrale motiva-
	zione, deve essere comunicata all'interessato, con lettera
	raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a
	dare certezze della data di ricezione, entro 8 giorni dalla
	data della delibera stessa.
	Contro la delibera di reiezione, l'interessato può, entro 60

giorni dalla ricezione della comunicazione, proporre motivato reclamo all'assemblea con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezze della data di ricezione, indirizzato all'organo amministrativo.

L'Assemblea delibera nella prima seduta successiva alla ricezione del reclamo.

Art. 10 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi mettono a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci, infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. E' fatto divieto ai soci di eseguire, in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma, anche in proprio o per conto di terzi, prestazioni e/o attività analoghe, complementari o comunque suscettibili di interferen-

ze con quelle della Cooperativa, salva espressa autorizzazione da rilasciarsi per iscritto dall'organo amministrativo.

Art. 11 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto dei quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilì-

	sce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del so-	
	cio speciale che non può comunque superare il limite di 5 an-	
	ni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscri-	
	vere al momento dell'ammissione.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 13) del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-	
	no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modali-	
	tà e con gli effetti previsti dall'articolo 9).	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'appo-	

sito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13).

Art. 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata, motivata comunicazione al so-

cio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezze della data di ricezione.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, con provvedimento motivato, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7) senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti

20 di 46

Art. 14 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salva diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 15 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine

massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

TITOLO V

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 17 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), che potranno essere liberate con conferimento in denaro, di crediti o in natura;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al suc-

	cessivo articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei
	soci deceduti;
	3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le
	somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle
	deliberazioni degli organi sociali;
	4) dalla riserva straordinaria;
	5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea
	e/o previsto per legge;
	6) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura
	di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
	7) da qualunque liberalità che pervenisse alla società coope-
	rativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli
	scopi sociali.
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
	delle quote sociali sottoscritte.
	Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono
	essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa,
	né all'atto del suo scioglimento.
	Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio
	L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno
	successivo. Il primo esercizio sociale si chiuderà, invece, il
	31 agosto 2014.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo

	provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e al-
	le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codi-
	ce civile.
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nel-
	la quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello sco-
	po mutualistico nonché dalle relazione del collegio sindacale
	o de l revisore se nominati.
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
	dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della coopera-
	tiva entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'eser-
	cizio sociale.
	Art. 19 - Ristorni
	L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi
	vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio
	di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti
	economici ulteriori a titolo di ristorno.
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione
	alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici nel ri-
	spetto delle vigenti disposizioni di legge ed in conformità ai
	criteri stabiliti dall'apposito regolamento.
	I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante
	aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e

versate, nonché ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 20 - Destinazione dell'utile

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva ordinario di cui alla lettera a), detratta la quota di cui alla lettera b) ed eventualmente alla lettera c).

Art. 21 - Trasferimento delle quote sociali

Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

TITOLO VI

Organi sociali

Art. 22 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) il revisore legale dei conti, se nominato.

Sezione I - Assemblea

Art. 23 - Convocazione

Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assem-

bleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo della riunione (che dovrà tenersi nella sede sociale o anche altrove ma in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, avviso da inviarsi a cura dell'organo amministrativo individualmente ai soci nel termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi del socio risultino annotati al Libro Soci, ovvero con pubblicazione sul portale web della società.

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci, ove nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento posto in discussione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 - centottanta - giorni dalla chiusura dell'esercizio), così come previsto nell'articolo 18 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta ri-

chiesta per iscritto, contenente l'ordine del giorno, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un Notaio.

Art. 24 - Decisioni dei soci riuniti in Assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. le modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-

	co;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis C.C..	
	Art. 25 - Costituzione dell'Assemblea	
	L'Assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	L'Assemblea convocata per le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Art. 26 - Diritto di voto e rappresentanza in Assemblea	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	

	iscritti nel libro dei soci da almeno quindici giorni e che
	non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sotto-
	scritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti
	per i soci iscritti nella categoria speciale dall'articolo 11
	del presente statuto.
	Ogni socio persona fisica, ha un solo voto qualunque sia il
	numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nel-
	la categoria speciale si rinvia all'articolo 11 del presente
	statuto.
	Ai soci persone giuridiche potranno essere attribuiti più voti
	fino ad un massimo di tre per ciascuno.
	I soci cooperatori muniti di voto plurimo, non possono singo-
	larmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea
	generale. In ogni caso ad essi non può essere attribuito più
	di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o
	rappresentati in ciascuna Assemblea generale.
	Qualora superino il detto tetto, il voto plurimo viene ridotto
	sino al tetto in parola.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
	avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere con-
	ferite più di due deleghe.
	Il voto deve manifestarsi palesemente in Assemblea per alzata
	di mano o per iscritto.

Art. 27 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - Organo amministrativo

Art. 28 - Amministratori

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, secondo quanto determinato, di volta in volta, dai soci all'atto della nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci.

L'organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 29 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in forma collegiale.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

	La relativa documentazione è conservata dalla società.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svol-	
	gere in più luoghi audio e video collegati e ciò alle seguenti	
	condizioni di cui si darà atto nel relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	segretario della riunione che provvederanno alla redazione del	
	verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	- che sia consentito al Presidente della riunione (disponendo	
	degli strumenti e dei mezzi di volta in volta ritenuti più op-	
	portuni) di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea degli argomenti posti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effet-	
	tivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	

	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-
	gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei
	voti, la proposta si intende respinta.
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato
	dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministrato-
	ri.
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-
	nistrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, tran-
	ne quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'As-
	semblea.
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo ammini-
	strativo.
	a) convocare l'Assemblea dei soci;
	b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
	c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
	d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra
	società e soci;
	e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ineren-
	ti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare
	beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie fa-
	coltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipo-
	teche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il
	leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche
	allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, com-

	presa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le
	garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, gira-
	re, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari
	e cartolari in genere;
	f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative pri-
	vate per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipu-
	lare i relativi contratti;
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed
	ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per fa-
	cilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Coopera-
	tiva aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
	h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e
	nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribu-
	zioni;
	i) assumere e licenziare il personale della società, fissando-
	ne le mansioni e le retribuzioni,
	j) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione
	dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;
	k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
	straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione
	dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di
	legge o statutaria;
	l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la
	raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi
	per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il poten-

	ziamento aziendale;	
	m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o	
	società, salva la competenza statutaria assembleare;	
	n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabili-	
	menti operativi.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, C.C. nonché i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione	
	approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la mag-	
	gioranza sia sempre costituita da amministratori soci coopera-	
	tori nominati dall'Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	Art. 30 - Rappresentanza legale	

37 di 46

	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-
	cietà e sul suo concreto funzionamento.
	I sindaci devono anche:
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano
	fatte con l'osservanza delle norme legislative;
	b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e
	l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società
	o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
	c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
	d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di
	Amministrazione;
	e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli ammini-
	stratori.
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'anda-
	mento delle operazioni sociali o su determinati affari. Posso-
	no scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle
	società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e
	controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di
	controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a pro-

prie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausilia-	
ri, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condi-	
zioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399	
del codice civile.	
L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausilia-	
ri e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riser-	
vate.	
Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai	
sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
le per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
Art. 31/b - Revisore Legale dei conti	
L'Assemblea dei soci può nominare un Revisore Legale dei conti	
iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali tenuto dal	
Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di demandargli	
la revisione legale dei conti.	
Il Revisore Legale dei conti avrà le competenze ed opererà se-	
condo quanto previsto dall'art. 2409-bis C.C. e ss..	
TITOLO VII	
Scioglimento e altre disposizioni	
Art. 32 - Scioglimento	
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	

	to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione
	di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Regi-
	stro delle Imprese.
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'As-
	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni
	dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla
	determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla
	nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.
	L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previ-
	sto ma obbligatorio per legge.
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di
	scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le mo-
	dalità e le maggioranze previste per la modifica dello statu-
	to.
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti
	la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recede-
	re.
	Art. 33 - Devoluzione del patrimonio
	In caso di trasformazione o scioglimento della cooperativa vi
	è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo, de-
	dotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non anco-
	ra distribuiti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
	sviluppo della cooperazione.

ART. 34 - Arbitri e procedimento

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati secondo le modalità di cui in appresso, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;

o) le controversie da amministratori, liquidatori, Sindaci, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art. 10 ss. c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore

	indeterminabile	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dal Presidente del Tribunale di Varese.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono	
	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
	diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o	
	al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	

Il lodo è sempre impugnabile a norma degli artt. 829, primo comma, e 381 del Codice di procedura civile.

Per quanto qui non espressamente previsto e stabilito, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 810 e seguenti del Codice di procedura civile nonché degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto; i soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

ART. 35 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 36 - Elezione di domicilio, luogo delle comunicazioni.

A tutti gli effetti di legge, i soci che hanno partecipato alla costituzione della società hanno domicilio eletto nel luogo indicato nell'atto costitutivo ovvero in quello successivamente comunicato agli Amministratori, in uno dei modi di cui al successivo art. 37; i soci ammessi dopo la costituzione della

società eleggono domicilio nel luogo dichiarato nelle rispettive domande di ammissione ovvero in quello successivamente comunicato agli Amministratori in uno dei modi di cui al ripetuto art. 37. Gli Amministratori annotano, senza indugio, nel libro soci le comunicazioni di variazione di domicilio.

Art. 37 - Modo e forma delle comunicazioni.

Ogni comunicazione deve essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- ovvero mediante lettera consegnata a mano con contestuale restituzione di copia sottoscritta dal destinatario per attestazione dell'avvenuta ricezione e della data in cui l'ha ricevuta;
- ovvero mediante telegramma;
- ovvero mediante atto stragiudiziale notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 e segg. del Codice di procedura civile;
- ovvero mediante posta elettronica certificata, qualora il socio abbia indicato, nella comunicazione di domicilio ai sensi dell'articolo precedente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- ovvero, qualora il socio abbia indicato, nella comunicazione di domicilio ai sensi dell'articolo precedente, il proprio indirizzo di posta elettronica ed abbia espressamente chiesto che ogni comunicazione gli fosse fatta a tale indirizzo, me-

diante e-mail con conferma di ricezione da parte del destinatario.

Art. 38 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applicano le seguenti clausole che sono inderogabili, devono essere di fatto osservate e possono essere soppresse solo con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria:

- divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- obbligo di devolvere, nell'ipotesi di scioglimento della cooperativa o di sua trasformazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e gli eventuali

	dividendi maturati, ai fondo mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 39 - Disposizioni finali	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge, anche speciali, sulle società cooperati-	
	ve.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile conte-	
	nente la "disciplina delle società cooperative" a norma	
	dell'art. 2519 Codice Civile si applicano, in quanto compati-	
	bili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	Varese, 30 marzo 2016	
	Confermato e sottoscritto.	
	Dario Marinoni	
	PIETRO BORTOLUZZI NOTAIO (L.S.)	
	Copia su supporto informatico conforme al documento originale	
	su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs 7 marzo 2005	
	n.82 che si trasmette ad uso Registro Imprese.	
	Varese il 7 aprile 2016	
	PIETRO BORTOLUZZI (L.S.)	
	Bollo assolto per via telematica ai sensi del decreto	
	22/02/2007 mediante M.U.I.	